



IL PALIO DI SAN GIORGIO

NELLE NORME PENALI E DI POLIZIA DEGLI STATUTI

Mentre balena ancora, agli occhi più che al ricordo, l'immagine della superba, e finissima, rievocazione quattrocentesca, non sarà fuor di luogo ricordare le disposizioni contenute nei nostri vecchi statuti, che facevano di questa competizione popolare una manifestazione disciplinata e composta, non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche da quello dell'ordine pubblico cittadino.

Nella necessità di oscillare fra il fantastico di una grande coreografia e il pedantesco di una riesumazione storica, la recente visione del Palio di S. Giorgio ha colto la giusta misura, senza incappare nell'uno o nell'altro: è codesto fra imeriti, moltissimi ed egregi, dei suoi realizzatori, senza dubbio il più squisito.

Questi appunti di penalista in margine alla ricostruzione del palio illustrano, senza dire, il lato pedantesco.

Gli statuti che, emanati in epoche diverse fra il 1269 e il 1288, dal Marchese Obizzo, sono noti fra gli storici appunto sotto la data dell'ultimo, 1288, e col nome di *Statuta civitatis Ferrariae et districtus sub Marchione Obizone Estense*, contengono già, sotto una rubrica del 1279, le prime norme su un palio che si correva per la Madonna d'agosto « in die festo beate Marie de Augusto in civitatis sollatium ». La corsa appare indetta dal podestà d'accordo col consiglio maggiore, e posta sotto la di lui direzione e sorveglianza: i premi sono un ronzino, un falco e due cani.

Un completo regolamento contengono invece gli statuti del 1456, disposti dal Duca Borso, e raccolti da una commissione di riforma da lui nominata. Esso appare riprodotto nella prima edizione a stampa del 1476, e sempre più dettagliatamente, anche nelle due successive riforme ed edizioni, una ordinata dal Duca Alfonso I, e pubblicata dopo la sua morte dal Duca Ercole II, nel 1534 sotto la denominazione di *Statuta Provisiones et Ordinamenta Magnificae Civitatis Ferrariae*; l'altra, ordinata e pubblicata dal Duca Alfonso II, nel 1567 col titolo di *Statuta Urbis Ferrariae nuper reformata*. Lo riporterò traendolo da una di queste, di migliore assetto stilistico.

Il regolamento sportivo della gara è contenuto negli Statuti del 1534 nel libro X, a fol. 284, sotto la

rubrica *De pallis currendis in die festo beati Georgii*. La gara comprendeva quattro corse: dei cavalli, degli asini, degli uomini e delle donne. L'affresco del Cossa in Schifanoia riproduce pertanto la gara secondo questa, diremo oggi, « formula » sportiva. Il tempo, i percorsi, i premi erano distinti e diversi per ciascuna di tali corse. Il tempo anzitutto: il palio dei cavalli si correva « de mane ante prandium »; il palio degli asini « eodem die festo praedicti sancti Georgii post vespas »; il palio degli uomini e quello delle donne, subito dopo quello degli asini, di seguito: « et post cursum asinorum homines currant... Et post cursum ipsorum hominum, foeminae ipsae currant ». I percorsi: per il palio dei cavalli: « equi currant... super via magna, incipiendo in contrata plopae in loco con-



sueto, usque ad locum consuetum iuxta castellum Tealum » cioè lungo la Via Grande (ora Carlo Mayr e il suo prolungamento, Ripagrande) dalle Pioppe (ora Quacchio) a Castel Tedaldo; per gli asini: « asini currere incipiant a porta inferiori, usque ad portam gosmariae »; sempre cioè sulla Via Grande, ma per tratto minore, dalla Porta di Sotto (ora, presso a poco, prospettiva di XX Settembre) alla Porta di Gusmaria. Queste porte erano la prima e l'ultima dal lato S-W del perimetro cittadino di allora; le altre intermedie erano nell'ordine: S. Agnese, S. Giacomo, S. Romano, S. Paolo; per gli uomini: « homines currere incipiant a via et quadrivio sancti Petri, usque ad praedictam portam gosmariae; per le donne « foeminae currere incipiant a via et quadrivio sanctae Mariae de bucho, usque ad praedictam portam gosmariae »; ferma restando il luogo d'arrivo, si diminuiva il percorso facendo avanzare progressivamente quello di partenza. I premi: per i cavalli il palio d'oro e altri minori: « equi currant ad pallium aureum sive panni aurei porchetam et gallum »; per gli asini il palio bianco: « asini currant ad pallium panni albi quantitatis et pretii consueti »; per gli uomini il palio rosa: « homines currant ad alium pallium panni rosati verzini, quantitatis et pretii consueti »; per le donne il palio verde: « foeminae etiam ipsae currant ad alium pallium panni viridis quantitatis et pretii consueti ».

Al cavallo arrivato primo, anche di una testa, spettava il palio, al secondo la porchetta, al terzo il gallo: all'ultimo toccava l'aglio: « ille equus qui alios praecesserit et prior ad pallium devenerit, saltem cum capite, ac primus fuerit, ipsum pallium lucretur, secundus ipsam porchetam, tertius ipsum gallum; ultimus vero percipiat alia ».

Il via era dato dal giudice della massaria o da un suo delegato: « Equi praedicti inceperint in loco consueto pro voluntate domini iudicis massariae communis Ferrariae, vel alterius de ipsius commissione ». L'arrivo era invece controllato dai consoli o giudici alle vettovalgie: « Adiacentes quod consules sive iudices ad victualia, aut alter ipsorum, stare teneantur et debeant iuxta pallium ut referre possint qui equus primus fuerit in cursu et prior ad pallium devenerit ». Questo spiega perché, mentre la corsa dei cavalli, che si svolgeva, sola, al mattino avesse un traguardo particolare, presso Castel Tedaldo, le rimanenti tre corse, che avvenivano di seguito alla sera, avessero, pur con percorsi diversi, un traguardo comune, alla Porta di Gusmaria. Se non si fosse potuto stabilire con certezza l'ordine di arrivo si ripeteva la corsa fra i cavalli arrivati insieme, i cui fantini fossero disposti correre di nuovo: « Si autem duo pariter et aequaliter ad pallium devenerint, adeo quod discerni non possit quis fuerit primus in cursu, et ad pallium prior devenerit, tunc equi omnes ex praedictis currere volentibus, iterum currant et qui primus fuerit ut supra pallium lucret ». Le eventuali contestazioni erano appianate e decise dal giudice della massaria, d'accordo con consoli alle vettovalgie: « Et si qua dubitatio orietur, iudex massariae una cum dictis consulibus ad victualia differen-

tiam ipsam decidere et terminare possit ed debeat ».

I cavalli destinati a correre il palio dovevano essere iscritti la sera prima col nome del fantino e del proprietario, e la iscrizione era raccolta dal notaro della massaria alla presenza del giudice della massaria: « Volentes quod omnes equi qui currere volent ad dictum pallium describi debeant in vigilia praedicti sancti Georgii post vespervas, per notarium massariae communis Ferrariae, signis et inter-signis, et nominibus regationum et dominorum suorum, in praesentia et mandato domini iudicis massariae ». In mancanza di tale iscrizione, la corsa, ed anche la eventuale vittoria, non era valida: « Et si aliquis equus non fuerit descriptus ut supra dicitur, ipsum pallium non lucretur, etiam si fuerit primus in cursu, et ad pallium prior devenerit: sed primus equus scriptus ut supra ipsum pallium consequatur et habeat ».

Le norme stabilite per la corsa dei cavalli erano estese, in quanto fossero applicabili, alle altre corse: « Et praedicta omnia quae supra dicta sunt, observentur singula singulis referendo ». Questo regolamento è ripetuto alla lettera negli statuti riformati del 1567, nel libro X, a fol. 275, sotto la rubrica 41, *De palliis currendis in die festo beati Georgii*.

Circondati da tali minuziose cautele, la corsa del palio doveva svolgersi senza incidenti. E



ad ogni modo essa sola, perchè così vigilata e controllata, era permessa, e ogni altra vietata e punita: Statuti del 1534, fol. 170, *Poema eorum qui currere faciunt equos per civitatem*, rubrica: « Nullus, etiam regaius, currere, faciat equum per plateam nec per civitatem Ferrariae; nisi forte super terraleis vel allis locis non multum a personis frequentatis, poema soldorum XX fisco applicanda ». Chè anzi se in conseguenza di tali corse di iniziativa privata, o di qualsiasi smodata condotta di cavalli, fosse derivato qualche danno alle persone, le pene erano quelle dell'omicidio o delle lesioni, secondo i casi, oltre al risarcimento del danno: « Et si quem currendo in locis prohibitis in civitate interfecerit, poena homicidii puniatur: si vero aliquem percusserit cum eo solvat fisco libras X marchesanas et damnum passo omne eius damnum et interesse, et si solvere non poterit fustibus castigetur ».

Gli Statuti disponevano che durante la manifestazione l'ordine pubblico fosse rigorosamente conservato, e, per le ragioni che poi dirò, dobbiamo pensare che ciò effettivamente avvenisse: Statuti del 1534, X, fol. 284: « *De pallis currendi in die festo beato Georgii*, rubrica: « Et praedicta vendicet sibi locum et in loco consueto pro voluntate domini iudicis massariae communis Ferrariae »; identicamente gli Statuti del 1567, X, 41, alla stessa rubrica. E si noti poi che l'afflusso di folla doveva essere grande, sia per la popolazione che allora contava Ferrara, sia perchè nel giorno di S. Giorgio, come prescrivevano gli Statuti, si chiudevano uffici, botteghe e mercati, e ogni attività cittadina pubblica o privata si paralizzava: Statuti del 1534, II, fol. 96, *De feriis*, rubrica; VII, fol. 225, *De festivitatibus sanctorum celebrandis*, rubrica; e così Statuti del 1567, II, 45; VII, 10; e gli assembramenti popolari erano in questi tempi, come subito dirò, pronte e costanti occasioni a disordini, e autentici focolari di criminalità.

La manifestazione del palio di S. Giorgio si svolgeva sotto la direzione e la vigilanza di tre speciali categorie di funzionari: il giudice della Massaria, i consoli o giudici alle Vettovaglie e i massari delle contrade.

Anzitutto il giudice della massaria, uno dei più alti dignitari del comune, il secondo nella gerarchia delle cariche, secondo gli statuti del 1288, e capo supremo della polizia dello stato: le sue attribuzioni erano svariatissime, e tutte importanti e delicate: sovrintendeva a tutte le entrate del comune, e in particolare alla esazione delle tasse e delle pene pecuniarie, e agli atti di coercizione necessari all'uopo, e aveva il controllo su tutta la gestione finanziaria dello stato; comandava le forze di polizia del comune, e rispondeva della detenzione delle chiavi e dei ponti levatoi della città, e della regolare apertura e chiusura di questi; vigilava l'accesso e il traffico nei porti fluviali. Dei pari importanti erano le sue attribuzioni di polizia, specialmente per le materie concernenti l'ordine pubblico e il buon costume. In tale funzione egli esercitava l'alta vigilanza sull'ingresso degli stranieri di comune, sul rilascio e il controllo dei passaporti, sulle taverne,

alberghi e locali di divertimento, sulla prevenzione degli incendi, rotte dei fiumi e altre pubbliche calamità, e sulla organizzazione delle opere di soccorso necessarie; sull'esercizio delle arti e professioni pericolose per la pubblica sanità o incolumità; sulla tutela del pudore pubblico e quindi nel meretricio pubblico o clandestino, e i giuochi proibiti; Statuti del 1288, II, 7; *Quod potestas habeat quatuor iudices*, rubrica, sottorubrica, *De officio iudicis massariae*; Statuti del 1534, X, fol. 274, *De electione iudicis massariae communis Ferrariae et eius iurisdictione et potestate*, rubrica e segg. Statuti del 1567, X, I e segg., stesse rubriche.

I consoli o giudici alle vettovaglie erano magistrati anch'essi di rango elevato, ma inferiore al giudice della massaria: sovrintendevano al vettovagliamento e rifornimenti della città, alla polizia annonaria, dei mercati, delle fiere, delle botteghe, alla repressione della incetta di generi alimentari e derrate, e di ogni forma di bagarinaggio; alla vigilanza sui pesi e le misure, sui marchi, sulla igiene pubblica, la tenuta delle strade, ecc.: Statuti del 1288, II, 23, *De non conducendo blado extra districtum Ferrariae*, rubrica, sottorubrica, *De officio blave*; Statuti del 1534, VI, fol. 213, *De iuramento iudicibus bladorum deferendo*, rubrica, e segg.; VII, fol. 222, *De potestate, et arbitrio consulum ad victualia civitatis Ferrariae*, rubrica, e segg.; Statuti del 1567, VI, 2, *De potestate et arbitrio consulum ad victualia civitatis Ferrariae*, e segg.

I massari delle contrade (noto di passaggio: contrade, a Ferrara, come a Siena, e nella maggioranza dei comuni, con a capo altrettanti *massarii contratarum*, e non rioni; rioni si denominavano a Roma, dove l'Urbe appare, fin dall'impero, divisa in *regiones*; nel medioevo e nel rinascimento a capo delle *regiones*, rioni stanno dei *capita regionum*, donde caporione, alle dirette dipendenze del Senatore; così Statuta Urbis Romae, 1580, II, 87) erano i funzionari dipendenti direttamente dal giudice della massaria, che rappresentavano, ciascuno nella propria contrada: esercitavano quindi nei limiti della propria circoscrizione territoriale, la contrada, quelle stesse attribuzioni e funzioni di polizia che erano affidate al giudice della massaria per tutto il comune; e in particolar modo era loro affidata la vigilanza sulle singole famiglie appartenenti alla contrada, sulla loro condotta civile e morale, sui mezzi di sussistenza, fonti di lucro, ecc. Statuti del 1288, II, 7; *Quod potestas habeat quatuor iudices*, rubrica, in fine; Statuti del 1534, X, fol. 278, *De officio iudicis et massariorum circa inquisitiones*; X, fol. 278 retro, *De instrumentis quae massarii habere debeant et de crida facienda*, rubrica; Statuti del 1567, X, 14; X, 17, stesse rubriche.

E qui debbo chiarire un accenno di dianzi. I tempi erano tutt'altro che facili e comodi. Le lotte, secolari e sanguinose, fra le fazioni e le casate, in molti comuni ancora accese, in altre appena sopite; e unó spirito pubblico teso, insofferente, incline e pronto alla violenza: facevano sì che lo spunto più tenue, l'episodio più in-



nocuo fosse sufficiente perchè disegni di vendetta o di rappresaglia lungamente covati avessero libero sfogo; e tumulti, e risse feroci scoppiassero improvvisamente, queste repentine esplosioni di furore popolare, che trasformavano intere zone delle città in improvvisati campi di battaglia. Tutti gli statuti d'Italia riportano, con tragica insistenza, una disposizione con cui si provvedeva subito a isolare, in una specie di cordone sanitario, il quartiere cittadino in tumulto, impedendo a chiunque di accedervi, allo scopo, di contenere la zuffa almeno nei suoi limiti originari, se non fosse stato possibile sedarla, impedendole di estendersi ad altri gruppi, consorterie o quartieri inizialmente estranei alla contesa. Per tutti: *Breve consulum Pisanae civitatis*, 1164, III, 28, *De trahente ad rumorem*, rubrica: « Ad rumorem vel rixas si quis in civitate pisana concurrerit et studose ibi fuerit puniatur in libr. XL »; *Statuta*

terrae Argentae, 1552, fol. 107, *De pena eius qui tempore alicuius rumoris et eum armis trahit ad plateam*, rubrica; *Statuta Magnificae Civitatis Veronae*, 1582, III, fol. 87, *De rixis, ferutis denunciandis per massarios*, rubrica; *Constituzioni ovvero gride per la Città di Correggio*, 1625, III, 5, *Del correre à rumori con armi*, rubrica. I pubblici poteri erano preoccupati fino all'ossessione di questo esasperante stato di cose: e si sbizzarivano in vere gare di fantasia e antiveggenze, fra comune e comune, per prevenire ogni sorta di occasione di discordia cittadina e di disordine. Così mentre a Perugia era represso ogni atteggiamento subdolo verso le arti: *Statute de Peroscia*, 1342, III, 25, *De l'arte facente zenzania*, rubrica: « E se alcuna arte farà ovvero sementerà zenzania ovvero discordia entra l'altre arte gli uomini de la dicta arte C libre de denaro pagare siano tenute »; a Firenze erano proibite grida, incitamenti o acclamazioni in pubblico e specie nei comizi o in altre adunate di popolo: « *Statuto Communis Floren-*

Il Giudice della
Massaria con i
Giudici di campo
assistono alla
sfilata dei Rioni
e dei Borghi.



Gli otto battistrada a caval-
lo, elegantissimi nel costume
bianco-nero, fanno strada, nel
campo, all'illustrissimo Giu-
dice della Massaria e alle
rappresentanze comunali.



tiae, 1415, III, 57, *De poena exlamantis in consilio, parlamento seu coadunatione*, rubrica: « Nullus rector, officialis vel aliqua persona, audeat in consilio, parlamento aliquam concitationem vel exlamationem facere, vel popularibus suadere quod in aliquam exlamationem vel vociferationem prorumpant »; ovvero l'esposizione o il trasporto di qualsiasi bandiera, che non fosse quella del comune: *Statuta Communis Florentiae*, 1415, III, 64, *De poena elevantis banderiam vel insignam in civitate Florentiae*, rubrica: « Nulla persona audeat elevare vel elevari facere in civitate Florentiae et seu in ipsa civitate elevaiam portare aliquem insignam seu banderiam... sub poena amputationis capitis et publicationis omnium bonorum. Eo tamen salvo et declarato quod praedicta non intelliguntur pro gonfalonibus »; a Faenza era proibito di « cantare franciscum », cioè probabilmente le canzoni provenzali, in pubblico e in comitiva: *Statuto civitatis Faventiae*, 1410, IX, 145; a Roma era addirittura vietato di... chiudersi in casa, in atteggiamento ostile e fazioso: *Statuta Urbis Romae reformata*, 1580, II, 38, *De brigosis et qui se domi pro briga includere possit et quos secum retinere*, rubrica: « Non liceat domi se includere... et in briga se continere ». Dovunque poi — e anche a Ferrara — era punito l'attribuire a qualcuno la taccia o il nome di guelfo o di ghibellino, o altre simili, tradizionalmente legate al ricordo sanguinoso delle lotte partigiane. *Statuta oppidi Lugi*, 1520, II, fol. 41, *Quod nullus contendat de parte guelfa vel ghibelina*, rubrica: « Unitatem civium cupiente statuimus nulli licere in terra Lugi de parte guelfa vel ghibelina contendere nec de aliquibus partibus et factionibus... nec alicui de similibus impropere et contrafacientes poena libr. XXV puniantur »; *Statuta Civitatis Ferrariae*, 1534, III, fol. 133, *Quod nullos contendat de parte Guelfa vel Gebellina*, rubrica: « Unitatem civium cupientes statuimus nulli licere in civitate Ferrariae vel eius districtu de parte Guelfa vel Gebellina contendere nec de aliquibus similibus partibus quocumque nomine censeantur nec alicui de similibus partibus impropere »; identici letteralmente gli *Statuta Urbis Ferrariae reformata*, 1567, III, 27, *Quod nullus contendat de parte Guelfa vel Gebellina*, rubrica: *Statuti per la podesteria di Monfestino*, 1616, III, 60, *Pena di quelli che chiameranno qualche fattione come guelfi, gibellini o simili*: « Per l'unione et pace de gli huomeni di questa nostra Podestaria che nessuna persona ardischi chiamare guelfi ne gibellini ne qual si voglia parte o simile per il che ne possi nascere qualche discordia o romore nella podestaria, sotto pena di cento lire et di due tratti di corda da darsi in publico ». E così ad esempio, *Statuta civitatis Mutinae reformata*, 1237, IV, 29; *Statuta et Privilegia magnificae civitatis Portusnaonis*, 1366, III, fol. 92, *Statuta Tarvisii*, 1368, III, 2, 24; *Statuta Civitatis Pistorii*, 1546, V, 15.

In tale stato di cose, apparirà abbastanza spiegabile che i pubblici poteri non vedessero di buon occhio tut-

Uno dei costumi che
la Signora Nives
Casati ha dise-
gnato per il Palio
riferendosi ai
modelli del '400.



to quanto determinasse, con l'afflusso delle moltitudini, il risucchio e l'effimero sopravvento dei bassi strati sociali. Un *Decreto del Monferrato* del 1532, ad esempio, vietò addirittura ogni sorta di feste pubbliche o private: « Poichè con l'occasione di santificare solennemente la festa del santo di ciascuna terra, vi concorre gran numero di persone che venendo soventi a rissa ne seguono homicidi et assassinamenti, volendo provvedere a simili disordini, intendendo alli ordini delle serenissimi nostri antecessori, comandiamo a qualunque persona che non ardisca senza nostra licenza far feste pubbliche nè in casa propria, sotto le pene contenute negli ordini sovra ciò pubblicati ».

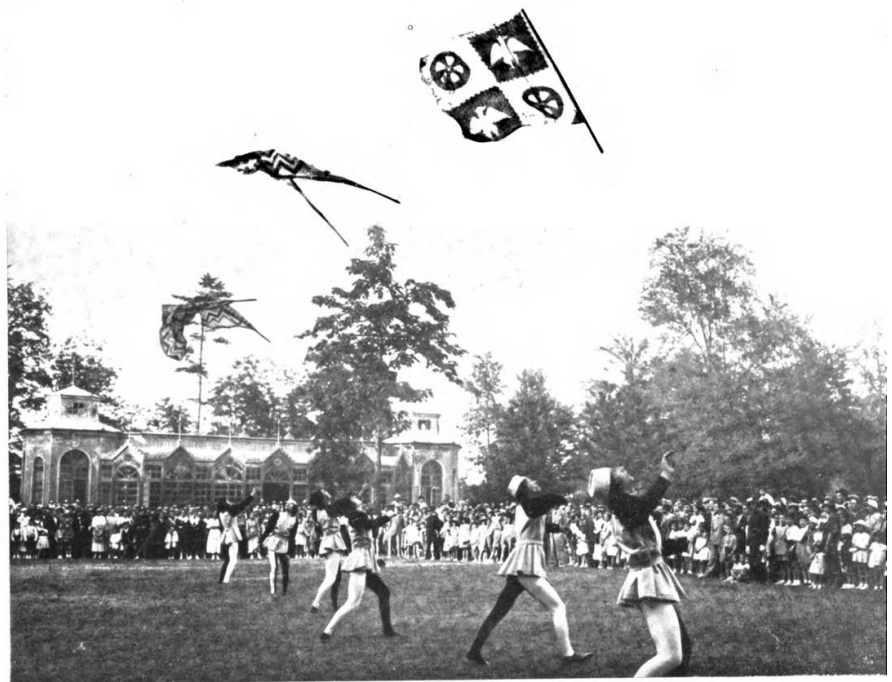
Ma in genere gli statuti italiani si contenevano diversamente: e cioè, invece di vietare addirittura tali assembramenti o manifestazioni popolari, stabilivano un aggravamento speciale, che andava dal doppio al quintuplo, secondo i luoghi, delle pene per i delitti commessi durante le medesime. Così ad esempio, quelli di Roma, Firenze, Lucca, Ravenna, Gubbio, e Monferrato, per i reati commessi nelle adunate di popolo o in cortei in occasione di pubbliche cerimonie o celebrazioni ufficiali del Comune, ovvero per il ricevimento delle alte cariche del Comune o delle Arti: *Statuta Communis et Populi Florentiae*, 1415, III, 34: « Vel die introitus dominorum priorum, vexilliferi iustitiae, et gonfalonierorum societatum populi »; *Statuta Urbis Romae reformata*, 1580, II, 81: « Poenae duplicentur... in consiliis populi romani »; ovvero nei luoghi e tempi di mercato o di fiere, secondo le consuetudini locali, a cagione degli assembramenti di mercanti e di consumatorie che in tali occasioni si formavano: *Statuti per la podesteria di Monferrato*, 1616, III, 5, *Pene di delitti in quali casi si duplicchino*, rubrica: « nele fiere et nel mercato »; *Statuta Civitatis Eugubii*, 1624, IV, 19, *De duplicatione poenarum*, rubrica: « Si deliquit in die quo ibi sit mercatum »; ovvero ancora in occasione di cortei nuziali o funebri: *Statuta Communis et Populi Florentiae*, 1415, III, 34: « In exequiis seu sponsalibus »; *Statuta Civitatis Ravennae*, 1441, III, 1: « In congregationibus hominum propter nuntias vel senalienda aliqua corpora »; *Statuta Urbis Romae reformata*, 1580, II, 81: « In nuptiis et exequiis »; e così *Statuta Lucani Communis*, 1539, IV, 39; *Statuti per la podesteria di Monferrato*, 1616, III, 5, *Pene di delitti quando si duplicchino*, rubrica. E questo anche per la considerazione che tali folle erano in genere intente e assortite allo spettacolo vivacemente coreografico di simili feste, parate o cortei, e quindi distratte e in condizioni di diminuita cautela: mentre per di più gli statuti — di Venezia, Bologna, Perugia, ad esempio — ci descrivono le città come invase da numerosissimi borseaioli. *Statuta criminalia Venetiarum*, *Decreto del Mazor Consejo*, 25 novembre 1544, *Della pena delli taglia borse et ladri*, rubrica: « E' accresciuta talmente in questa città nostra il numero delli ladri vide robbatori di borse, come de diverse altre sorte di ladronezzi, che

hormai è cosa difficilissima di guardarsi da questi gioielli quali non possono essere cognosciuti ». E così *Statuta Communis Bononiae*, 1252, II, 41, *De latronibus et truncatoribus bursarum*, rubrica; e gli *Statuta de Peroscia*, 1342, III, 108, *Del mozante furtivamente ad alcuno la borscia ovvero ghirone*, rubrica. Basti dire, infine, e per concludere, che taluni Statuti — quelli di Alessandria, Novara, Moncalieri, Pisa, Lucca, Nettuno, ad esempio — giungevano fino a parificare, dal punto di vista del mantenimento dell'ordine, queste circostanze di festa popolare o di pubblico concorso, ai tempi di pericolo pubblico, come i periodi di guerra, incendio, peste o carestia, o di incursioni di turchi! *Statuta Lucani Communis*, 1308, III, 21: « Quicumque fecerit aliquam offensionem tempore ignis sive incendii quod esset in civitate, condemnentur in quintuplum eius quod condemnari debeat »; *Statuta Civitatis Alexandriae*, 1348, II, 17: « Iniuria insultus, feruta vel aliquod maleficio in exercitibus vel cavalcatis solvat penas duplicatas »; *Statuta Montiscalerii*, 1399, c. 11: « Si comune Montiscalerii iverit in exercitum vel cavalcata, et aliquis rixam moverit puniatur arbitrio castellani »; *Statuta Lucani Communis*, 1539, II, 239: « Poenae duplicentur tempore in quo gentes armigerae essent in territorio lucano »; *Statuti e capitoli per Nettuno*, 1560, c. 22: « Excetto che non fussiro tempi peniuriosi, di guerra, di peste, sospetosi di Armata Turchesca... atteso che questi sono casi considerabili et degni di grandissima consideratione »; e così *Statuta Civitatis Novariae*, 1281, fol. 100; *Breve Pisani Communis*, 1296, III, 5.

Per queste ragioni (e qui chiudo la breve scorribanda per gli statuti italiani, e ritorno in linea) nei comuni per cui tradizionalmente si corresse il palio, e specie nei comuni toscani — a Pisa, Siena, Lucca, ed esempio — si soleva stabilire un aggravamento, consistente nel doppio, delle pene per i delitti commessi durante tale avvenimento: *Breve Pisani Communis*, 1296, III, 9: « Sive quando curritur pallium civitatis », e così *Statuti de Siena*, 1310, IV, 15, e *Statuta Lucani Communis*, 1539, IV, 239. E altrettanto si praticava in tutti gli altri comuni in cui si svolgessero giuochi popolari tradizionali, anche diversi dal palio, a ricorrenza periodica, quali ad esempio a Roma le gare di Testaccio e le corse di Circo Agonale: *Statuta Urbis Romae reformata*, 1580, II, 81 *De duplicatione poenarum ratione loci et temporis*, rubrica: « In ludis Testacii et Agonis ».

Questa disposizione non si riscontra negli Statuti di Ferrara: e quocchè di questi tempi non si lesinava certo in rigore e severità, quando occorresse — e anche quando non occorresse — dobbiamo indurne che non se ne avvertisse alcuna necessità, e che la competizione non desse luogo, da noi, ad eccessi o disordini rimarchevoli. — E' un'altra prova, indiretta ma sicura, delle caratteristiche tradizionali di signorilità e di equilibrio del popolo ferrarese.

TANCREDI GATTI



**fervore d'attesa
sbandieranti in gara**

Palio di S. Giorgio



CORSA DEI CAVALLI



Palio di S. Maurelio

CORSA DEGLI ASINI





CORSA DEI FANTI

**Palio
di
S. Paolo**



CORSA DEI PUTTI

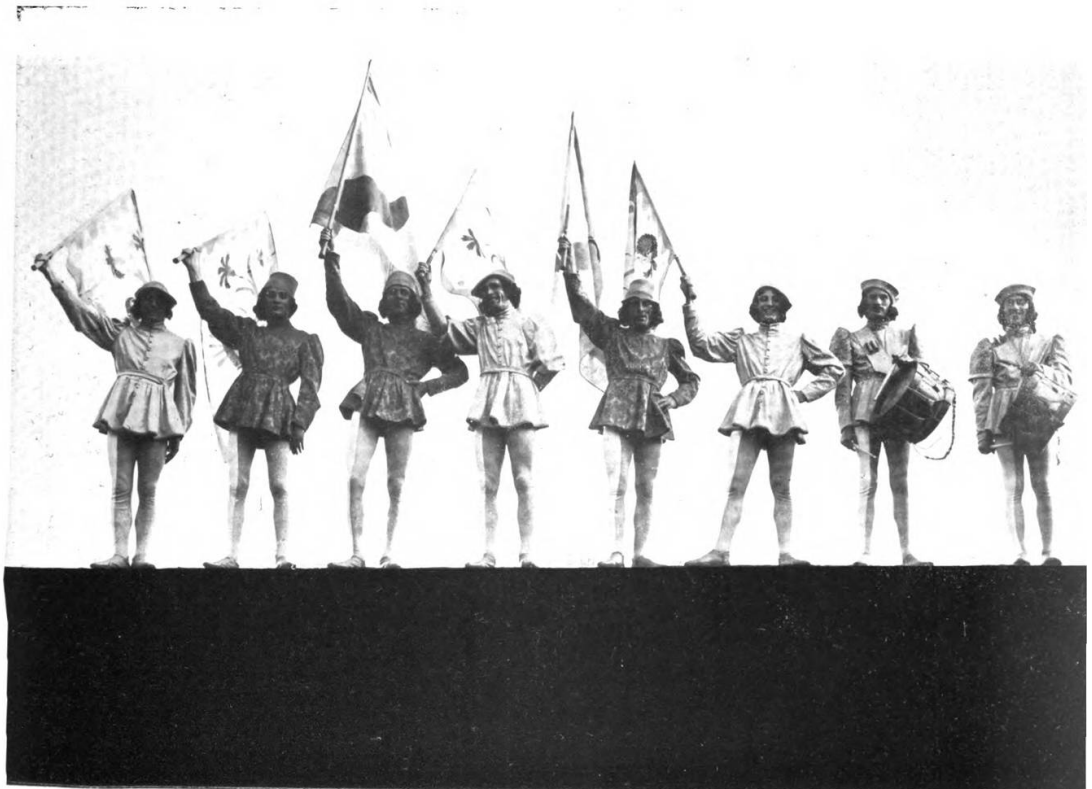


**Palio
di
S. Romano**



Lo sbandie-
rante di Santo
Spirito vincito-
re nella gara
individuale di-
sputata tra gli

sbandieranti dei Rioni e dei
Borghi al Parco Massari nel
pomeriggio del 31 Maggio.



E gli sbandieranti
di San Benedetto
vincitori della Gara
Collettiva.



Il Console del
Borgo di S. Luca
La signorina Fio-
renza Vanzi.

PICCOLA STORIA DEL PALIO DI SAN GIORGIO

S'è visto sugli angoli delle strade il cartellone per la seconda volta. Allora anche quest'anno, ai 10 di giugno a gloria ed onore di San Giorgio si correranno i Palii.

O. N. D. **FERRARA** O. N. D.
10 Giugno 1934 - XII

A GLORIA ED ONORE DI S. GIORGIO

Santo Patrono della città degli Este
viene disputato il tradizionale

Palio di S. Giorgio

Il 9 Giugno 1934-XII, alle ore 21, nella Corte Ducale

**ISCRIZIONE DEI RIONI E BORGHİ
ALLE CORSE AL PALIO**

Il 10 Giugno, alle ore 18, nella piazza Ludovico Ariosto

**CORTEO STORICO - 400 FIGURANTI
GARA DEGLI SBANDIERANTI**

Palio di S. Romano Palio di S. Paolo Palio di S. Maurelio
Corso dei putti Corso dei fanti Corso degli asini

PALIO DI S. GIORGIO

CORSA DEI CAVALLI

Concorreranno i Rioni e Borghi:

S. PAOLO	S. BENEDETTO	S. SPIRITO	S. MARIA IN VADO
S. GIORGIO	S. LUCA	S. GIACOMO	S. GIOVANNI

Mi son fermato a considerarlo un momento questo manifesto e riandando indietro di un anno ho ripensato a tutte le speranze, ai timori, alla molta incredulità della riuscita di una simile rievocazione storica. Poteva fallire

ed in tal caso si erano gettati un mucchio di quattrini, e le beffe di tutta Italia o, per lo meno, quelle di Siena e Asti, si sarebbero riversate su di noi.

Il Palio di S. Giorgio però non è stato e non è soltanto una rievocazione storica o una parata coreografica, è qualcosa di più: una gara sportiva originalissima. Quando alle corse dell'anno scorso si son viste migliaia di persone emozionarsi per la vittoria di questo Borgo o di quel Rione, allora si comprese più che mai come un lembo di vita vera ritornasse dalla sponda del passato per vivere tra noi in una giornata policroma. Vidi quella folla, anche la più elegante, perdere la naturale compostezza, urlare, incitare, esser il polso della corsa.

Nella tribuna d'onore tra le tante autorità c'era anche un signore giovane che noi ferraresi conosciamo per esser lui l'anima di tutte le iniziative tradizionali e per il suo sconfinato amore per la città. La nostra amata e odiata città di provincia.

Questo signore dalla barbetta a punta e occhiali è il riesumatore del Palio. Fu lui che ricostruì il regolamento, che ricalcò di nuovo i confini e i colori dei rioni e che infuse la sua molta fede di riuscita nei nostri animi.

Egli leggeva un giorno per diletto le cronache di Borso e dei gloriosi estensi, si dicevano le tante cose vissute dai nostri antenati, un po' belle e un po' brutte. proprio come oggi, quando si trovò davanti una frase che, tradotta nella lingua parlata d'oggi, direbbe così: «...in occasione della festa di S. Giorgio, patrono della città, si correvano le usate corse della porchetta e del gallo alle quali corse partecipavano tutti i rioni e i borghi»; la cronaca era del 1400 ed il testo in latino. Fu come il granello di senapa, seme minuscolo ma cresciuto che sia diventa una pianta grossa e frondosa.

*Giudice della Massaria... bandiera grembiata... bat-
tistrada... un araldo dall'alto della torre la sera dopo il
tramonto... e cinque braza de panno fino... la granata*



LA RAPPRESENTANZA COMUNALE DEL PALIO DI SAN GIORGIO

GIUDICI DI CAMPO

GASTONE LAMBERTINI
BRUNO VANZI

MAESTRO D'ORDINE

LUIGI BONCRISTIANO

NOTARO DELLA MASSARIA

GIAN CARLO FELISI

GONFALONIERE

ONES SPETTOLI

CANCELLIERI

GIANCARLO CASSAI
MARIO ANSELMI

VALLETTI

MARIA ELISA CASATI
GIANFRANCA DOTTI
DELIA MAFFEI
FIORELLA PIACENTINI

IL PODESTÀ GRAND' UFF. RENZO RAVENNA



IL NUOVO GIUDICE DELLA MASSARIA

MARCHESE PAULUCCI
DELLE RONCOLE

BATTISTRADA

A R A L D I

A R M I G E R I

svampante... C'era di che perdere la testa nella ricerca affannosa di questo e quel particolare; e le carte ti rimandano ad altre carte, e a volte scoraggiato si crede inutile la fatica.

Bisognava cominciare *ab ovo* dai rioni. Che cosa erano proprio quella specie di piccoli stati retti dal Console e dal Massaro, personaggi di primo ordine, degni di una scorta di armigeri, come i consoli di Roma dei *lictors*.

Lo spirito rionale doveva essere saldissimo se un litigio individuale, il più delle volte, si trasformava in un vero tumulto a cui partecipavano tutti i rionali; e il Giudice della Massaria era costretto in simili casi ad isolare il rione proibendo a *qualsivoglia persona* di entrare o di uscire da *dicto borgo in rivolta* per impedire che l'incendio della zuffa si propagasse al resto della città.

Quando Guido Angelo Facchini ridiede a ciascuno dei rioni e dei borghi l'impresa, i confini e i colori, era opinione di molti che ciò non avrebbe mai servito a ridestare lo spirito rionale; oggi dobbiamo dire a quei tali: «signori non vi sembra di esservi sbagliati un tantino nel vostro giudizio?».

Del resto basterebbe vedere da chi sono ricoperte le cariche rionali, e con quanta passione si allenino gli uomini e gli animali di ciascun borgo per convincersi del contrario.

Una volta risuscitati, i rioni avrebbero cominciato a vivere di vita propria, e il più era fatto. Indi si fissarono per ciascun rione un Console (comandante della rappresentanza rionale), un Massaro (rappresentante dei Patroni del Rione), un Patrono di campo (unico rappresentante del Rione presso la giuria del Palio), più una rappresentanza rionale per il Palio, formata da un vessillifero, tre sbandieranti, due tamburini e due trombetti, dodici fanti, un barbaresco per la corsa dei cavalli, uno staffiere per la corsa degli asini, un fante, un putto (inferiore ai 14 anni); tre palafrenieri per tenere i cavalli del Console, del Massaro e del Patrono.

Credo opportuno di mettere qui i nomi di coloro che quest'anno ricoprono le tre cariche principali di ciascun rione:

RIONE DI S. PAOLO

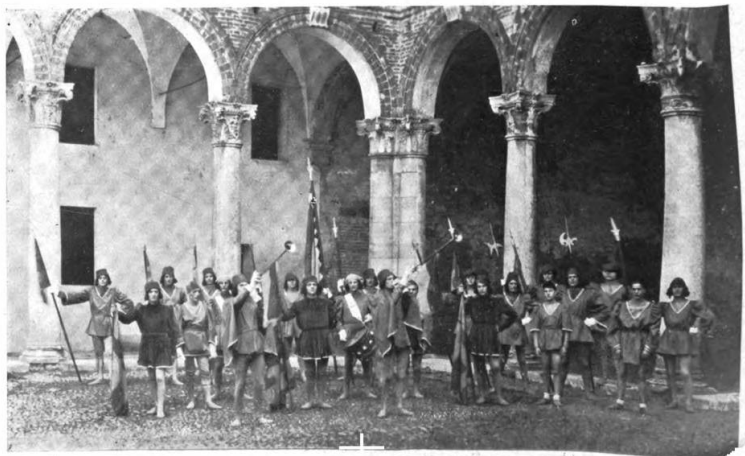
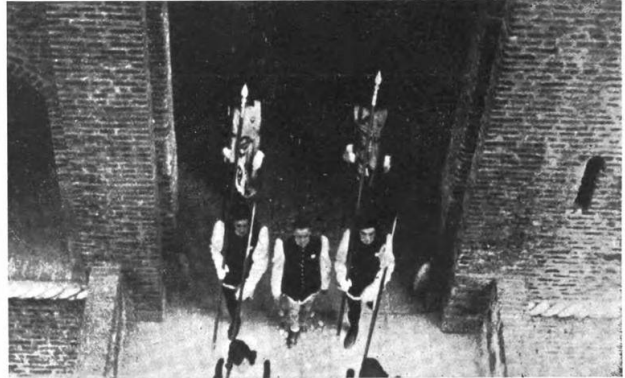
Impresa dell'Aquila Estense

Console: *Enrico Basaglia*
Massaro: *Augusto Noccioli*
Patrono di campo:
Girolamo Chiozzi.

La Rappresentanza del Comune esce dalla gran porta del Castello.

Il parroco verrà sulla porta del tempio e impartirà la benedizione.

La rappresentanza rionale per il Palio deve essere formata da 30 figuranti.





**Borgo di S. Luca -
Il Console, il Massaro
e il Patrono di campo
in una bella inquadratura
cinematografica.**

RIONE DI S. BENEDETTO

Impresa del Diamante

Console: *Renato Busi*
Massaro: *Marcello Barbè*
Patrono di campo: *Guglielmo Vaccari.*

RIONE DI S. SPIRITO

Impresa della Granata Svampante

Console: *Alberto Feletti Spadazzi*
Massaro: *Lucio Fusaroli*
Patrono di campo: *Raul Mantovani.*

RIONE DI S. MARIA IN VADO

Impresa dell'Unicorno

Console: *Giulio Divisi*
Massaro: *Maffio Maffi*
Patrono di campo: *Giorgio Zanardi.*

BORGO DI S. LUCA

Impresa dello Steccato

Console: *Fiorenza Vanzi*
Massaro: *Lidio Villani*
Patrono di campo: *Werter Villani.*

BORGO DI S. GIACOMO

Impresa dell'Aquila Bianca

Console: *Celso Argazzi*
Massaro: *Marcello Squaranti*
Patrono di campo: *Giovanni Basaglia.*

BORGO DI S. GIORGIO

Impresa dell'Idra

Console: *Alfredo Volta*
Massaro: *Ottavio Capuzzo*
Patrono di campo: *Gino Ferri.*

BORGO DI S. GIOVANNI

Impresa della Lince Bendata

Console: *Arturo Tumaini*
Massaro: *Mario Benetti*
Patrono di campo: *Adelmo Gulinati.*

Si cercarono tutti i modi per accrescere lo spirito agonistico rionale: staffette, feste popolari, gare di sbandieranti, giornoletti di rione, gare sportive sotto l'impresa del borgo.

E non manca neppure la satira e la beffa. Ogni rione fa a chi più, collo zelo che distingue il neofita, ricopre i muri della città con la stampiglia dell'impresa; ed è caratteristico il vedere nella stessa strada da una parte l'*Aquila a sommo della ruota*, dall'altra il *Diamante che circonda il garofano*. Un brutto mattino dell'anno scorso, per una strana metamorfosi, l'*Aquila dei paolini* aveva l'aspetto di un grosso *tacchino* con tanto di ruota aperta, e accanto all'*Idra* di S. Giorgio un piffero soffiato dall'incantatore indiano. Lo scherzo non fu naturalmente ben accetto.

In due anni i *rionali* han fatto progressi lodevolissimi: riuscirono ad improvvisarsi sbandieranti, e fantini per asini. Cosa tutt'altro che semplice.

All'ultime gare di sbandieranti si vide chiaramente quanto debbono aver lavorato e selezionato i singoli

Nel Campo del Palio, tra un rutilante sventolio di bandiere e di orifiammi, fra l'assordante coro di incitamenti e di evviva della folla di rionali, si snoda poi il corteo delle Rappresentanze.



rioni per ottenere sbandieranti degni veramente di questo nome.

Parlando dei rioni e dei borghi abbiamo trattato di uno soltanto degli aspetti del Palio, cioè della parte attiva, quella che fornisce i campioni e i tifosi; ma non dobbiamo dimenticarci di tutta la Rappresentanza comunale composta del Giudice della Massaria, coadiuvato da due Giudici di campo; del Notaro della Massaria coadiuvato da due Cancellieri, poi ci sono gli otto battistrada, il Gonfaloniere e i quattro valletti, i due araldi, il Carroccio con palio e tre paliotti trainato da sei buoi, i tre boari, i quattro trombettieri, i quattro paggi del Palio, gli otto armigeri, i sei palafrenieri.

Il Giudice della Massaria è la prima autorità del Palio, come un tempo era il primo ministro di stato, il potere esecutivo per eccellenza. Alla presenza del Giudice della Massaria — la sera della vigilia — il Notaro scriverà i nomi dei campioni ed ordinerà la lettura dell'editto:

« Popolo nostro de Ferrara.

A gloria et honore de lo Beato Giorgio, Sancto Patrono de l'alma dilettissima Città nostra — Nui — Signore de Ferrara, avemo statuito et ordinato che in die decimo de questo mese de Iunio sieno disputate le corse al Palio con le ordinanze medesme da li Duchi nostri, Prencipi d'Este, statuite.

Per lo che li Rioni et Borghi de la cittade nostra a nuova gloria riprendano li colori et le insegne de li Prencipi d'Este e a severa prova agguerriti s'apprestino.

Ne la Piazza Nova — che lo Poeta Cantor di cortese e d'audaci imprese benevolmente guarda —

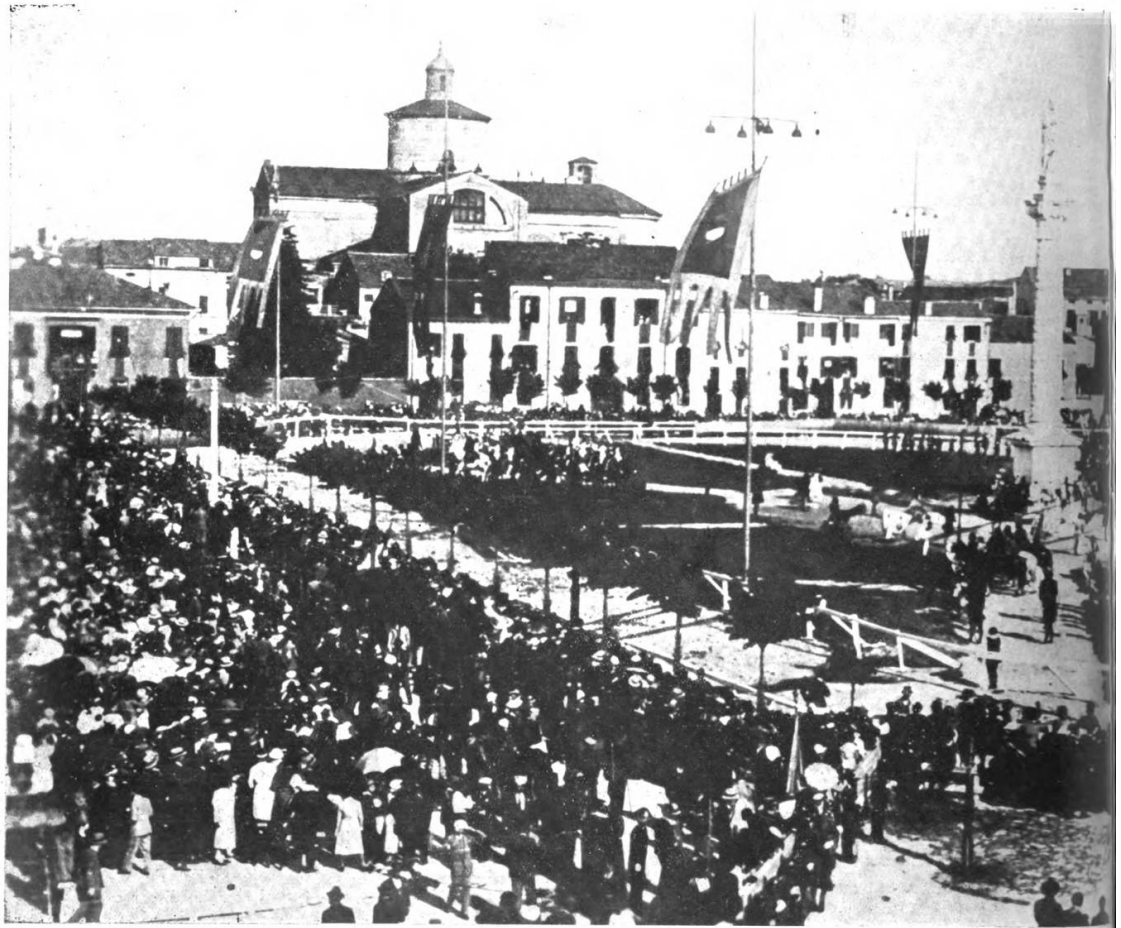
splendano al sole li gloriosi vessilli, l'armi e le nobili insegne della stirpe illustre e in campo scendano li campioni novi a disputarsi in cavalleresca competizione li palii aurei et l'altri doni, ma obliar niuno deve ch'è di di festa, che la tenzone vuole forza e onestade; e l'aquila sia o il diamante, la granata o lo steccato, l'unicorno o la ruota, l'idra o la lince che la vittoria afferra è sempre gloria d'Este, gloria di Ferrara.

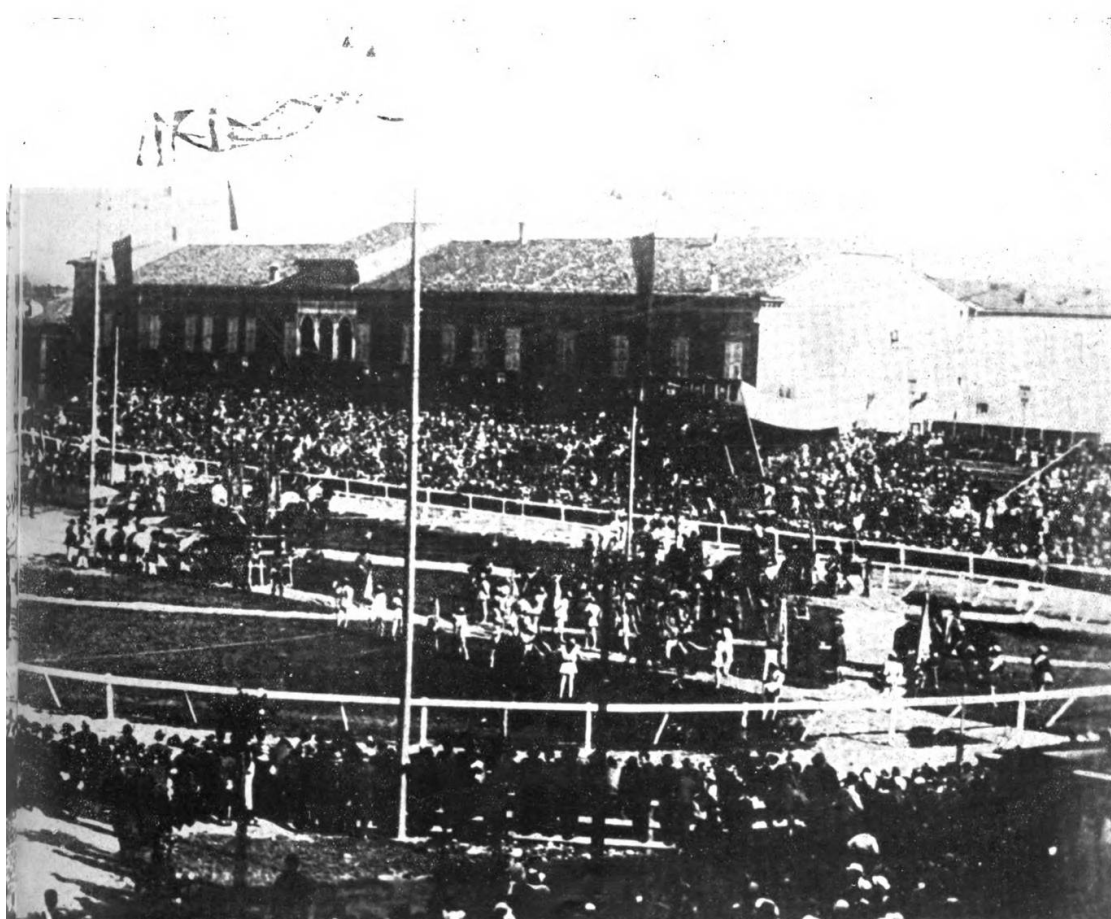
Salutazione rendiamo a voi Consoli et Massari, a voi cavalieri et fanti, salutazione a lo popolo tutto da ogni contrada in esultanza accorso perchè a vostra gloria si rinnovella il grido: « Este viva! »

Nel giorno del Palio il corteo si riunirà (per entrare in campo) nel luogo stabilito dal Giudice della Massaria, e al suo comando le rappresentanze dei Rioni e dei Borghi entreranno nel Campo. E' lui che dà il via nelle quattro corse e nelle gare degli sbandieranti. E, per stabilire a chi spetti la Vittoria, si deve attendere il verdetto del Giudice della Massaria: « Quando il Giudice della Massaria avrà pronunciato il verdetto definitivo il Notaro farà scrivere nel verbale delle corse al Palio il nome del Rione vincente e quelli del secondo e del terzo, e ordinerà ai trombettieri di squillare l'annuncio di vittoria; mentre sul pennone saliranno i colori del Rione vincente. » (Regolamento del Palio - art. 50). Al Podestà invece spetta il compito di consegnare ai Consoli dei Rioni vincenti il Palio di S. Giorgio, poi quello di S. Maurelio, quello di S. Paolo, e quello di S. Romano.

Giustamente si cerca di eleggere a Giudice della Massaria uno dei personaggi più eminenti della città nominato di anno in anno dal Podestà.

LA SUGGESTIVA VISIONE DELLA
PIAZZA ARIOSTEA MENTRE VEN-
GONO LANCIATI AL CIELO I
COLOMBI AUGURALI.





Pel 1934 il *Giudice della Massaria* è rappresentato dal *Marchese Paolucci delle Roncole*; e i due *Giudici di Campo* dal professor *Gastone Lambertini* e dal colonnello *Bruno Vanzi*.

- Notaro della Massaria: *Giancarlo Felisi*
1. Cancelliere: *Cassai Tumati*
2. Cancelliere: *Mario Ansemi*.

Questi personaggi assieme al Carroccio, simboleggiano tutta l'autorità comunale. Nel Carroccio, infatti son custoditi i Palii e tutti i premi guardati da armigeri e valletti.

Credo non sia superfluo dare anche l'elenco dei premi spettanti ai vincitori:

PALIO DEI BARBERI

- Al 1. Gruppo: Palio di S. Giorgio e L. 3000
Al 2. Gruppo: L. 1500
Al primo arrivato: Un ronzino e L. 500
Al secondo arrivato: Una porchetta e L. 300
Al terzo arrivato: Due galli e L. 200

PALIO DEGLI ASINI

- Al Gruppo: Palio di S. Maurelio e L. 1500
Al 1. arrivato: Cinque braza de panno fino e L. 200
Al 2. arrivato: Cinque braza de panno fino e L. 100
Al 3. arrivato: Cinque braza de panno fino e L. 50

PALIO DEI FANTI

- Al Gruppo: Palio di S. Paolo e L. 1000
Al 1. arrivato: Cinque braza de panno fino e L. 100
Al 2. arrivato: Cinque braza de panno fino e L. 50
Al 3. arrivato: Cinque braza de panno fino.

PALIO DEI PUTTI

- Al Gruppo: Palio di S. Romano e L. 500
Al 1. arrivato: Quattro braza de panno fino per vestito e L. 50
Al 2. arrivato: Quattro braza de panno fino.
Al 3. arrivato: Quattro braza de panno.

Se il ricostruire l'organizzazione del Palio fu opera lunga e faticosa non certo impresa minore fu il vestire 400 persone con la moda di cinquecento anni fa.

Si dirà che gli affreschi di Schifanoia potevano servire da figurini di mode; e che non restava che copiare fedelmente gli affreschi perchè tutto fosse fatto. Almeno così sembrava. Invece si dovette cominciare a definire con foggie di qual secolo si voleva far rivivere il Palio. E dopo essersi fissati sul XV°, nel periodo del massimo splendore estense, disegnare una serie di *costumi sim-bolo*.

Perchè non si deve credere che le rappresentanze rionali avessero una divisa, e che si presentassero al campo delle competizioni come ad una parata militare. Quando noi si va al campo sportivo per assistere ad una partita o ad una corsa non ci mettiamo una divisa marrone o verde; e tanto meno allora che neppure le milizie indossavano uniformi.

E dal resto disegnare quattrocento costumi, uno diverso dall'altro, non si poteva. Le figure negli affreschi di Schifanoia non sono tante; ed ispirarsi ad altri

costumi si correva il rischio di mettere insieme un orribile mescolio di foggie diverse.

Non sarà certo cosa troppo agevole per i nostri posteri, da qui a cinquecent'anni, il ricostruire un abito 1900; per il semplice fatto che non esiste. La moda cambia ogni anno e noi sappiamo quale differenza separi un vestito millenovecentoquattordici da quello trentaquattro. Ed anche quei lontani nipoti dovranno immaginare un costume millenovecento inesistente. E crederanno che noi si andasse, per esempio, alle corse tutti in pantaloni sportivi e calzoncini.

A tutta lode di Nives Casati dirò che il problema dei costumi fu risolto da lei con vero intuito di artista. Ella comprese le difficoltà che avrebbe incontrate e gli errori in cui sarebbe caduta se non si fosse tenuta, nel disegnare i costumi, strettamente agli affreschi di Schifanoia. Mi ricordo ancora quello che ebbe occasione di dirmi un giorno parlando di costumi. *Il costume di Giudice della Massaria — sempre ammettendo che portasse una divisa nelle solennità pubbliche — non m'è riuscito di trovarlo e l'ho vestito allora come un gentiluomo a cavallo del seguito di Borso e così pure ho fatto per i Consoli, Massari e Patroni di campo, variandoli il più possibile nei limiti concessi dalle pitture murali di Schifanoia. Lo capisco anch'io che i rionali non avevano certo delle uniformi — al massimo un distintivo o una coccarda sul vestito — ma le esigenze coreografiche e il numero ristretto dei modelli mi impediscono di creare una folla vera e propria, composta di eleganti e di straccioni, di individui vestiti ciascuno individualmente.*

Sarebbe stato certo un effetto pittorico insperato, ma neppure i grandi registi coreografi riescono a far ciò senza inesattezze e luoghi comuni. Ecco perchè ho preferito fare i costumi dei rionali coi colori delle loro bandiere.

Ed anche volendo far altrimenti non mi sarebbe stato possibile, ch'è ho dovuto tessere le mie figure sopra la trama del regolamento.

Ma ogni cosa fu fatta con molto gusto e con vero senso d'arte e fu superiore ad ogni aspettativa.

Vedremo ancora il suggestivo corteo la notte della vigilia, udremo gli squilli e la voce dell'araldo leggere l'editto, e tutta la favola antica (c'era una volta a Ferrara) risorger come per tocco magico nei suoi uomini dal profilo duro, nelle elegantissime figure longilinee in calzabraga e mantellina.

E in quelle figure rivedremo anche un poco della nostra grande storia; quando un principe d'Este non temeva di opporsi al volere del potentissimo Vicario di S. Pietro, o faceva assaporare alla flotta Veneta l'amaro della sconfitta. Qui era l'elegantissima fra le belle la bionda Lucrezia e la sua rivale nella moda Isabella Gonzaga.

Nei figuranti d'oggi, vedremo il popolo minuto di allora, lavoratore, sobrio, intelligente e un tantino menefreghista. Capacissimo di bollare colla satira il magistrato prevaricatore; e il padre del grande Ludovico n'ebbe bruciate le penne.

Per un giorno verranno tra noi questi simboli del passato scambiarsi le impressioni e forse con un sorriso ci diranno (quando nella piazza grideremo: «Forza S. Spirito!» e saremo presi nel cerchio magnetico della pista): *non avete poi molto, molto progredito, se i nostri giochi vi piacciono ancor tanto!*

AROLD CANELLA

1434

Mentre ascolta-
no la lezione del
capo sbandie-
rante.



Nel sacro del-
la chiesa ab-
bandonata nel-
le ore deserte
imparano i se-
greti della loro
arte.

CONCORSO FOTOGRAFICO

Indetto dalla RIVISTA DI FERRARA per la più bella fotografia del Palio di S. Giorgio

PREMI PROFESSIONISTI: 1° Premio L. 500 - 2° Premio L. 300 - 3° Premio L. 200

REGOLAMENTO DEL CONCORSO PROFESSIONISTI

a) I concorrenti debbono presentare uno o più «serie» di 12 fotografie riproducenti i momenti più caratteristici del Palio di San Giorgio, dall'iscrizione dei Rioni, la sera della vigilia fino all'uscita di questi dalla Piazza del Palio a gara ultimata.

Nella «serie» è obbligo che vi sia almeno una fotografia per ciascuno dei seguenti temi: *Cerimonia dell'iscrizione, Benedizione dei fanti e dei cavalli; Corteo; Veduta generale del campo; Sbandieramenti; Corsa degli asini e dei cavalli.*

b) Le fotografie dovranno essere inviate alla Redazione della *Rivista di Ferrara* (Viale Cavour 40) non più tardi del 15 giugno.

I concorrenti a tergo della fotografia scriveranno il nome e cognome e la qualifica di professionista regolarmente iscritto alla Federazione dell'Artigianato.

I premi verranno pagati subito dopo la pubblicazione dell'esito del Concorso.

Le fotografie non si restituiscono. Non si accettano le fotografie di formato inferiore al 9 x 12.

La giuria sarà composta da: Mimi Quilici Buzzacchi, Alberto Boari e Aroldo Canella.

Le fotografie premiate saranno pubblicate nel fascicolo di Luglio della *Rivista di Ferrara*.

PREMI DILETTANTI: 1° Premio L. 150 - 2° Premio L. 100 - 3° Premio L. 50 - 4° Premio Medaglia d'oro e diploma - 5° Premio Medaglia vermeille e diploma - 6° Premio Medaglia d'argento e diploma.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO DILETTANTI

a) I concorrenti debbono fissare (con una o più fotografie a piacere) un particolare o un insieme di un qualsiasi momento del Palio di San Giorgio.

Anche per dilettanti vale la norma b) del regolamento professionisti.

Dai dilettanti si accettano anche fotomontaggi e fotocomposizioni.

Concorso pronostici per il Palio di San Giorgio

Il CORRIERE PADANO indice fra i suoi lettori un «Concorso Pronostici» sull'esito delle gare del Palio di San Giorgio, che verranno, come è noto, disputate il 10 giugno prossimo.

Il «Concorso Pronostici», le cui modalità sono date più avanti, è dotato di tre premi in denaro:

1° Premio L. 500 del Comitato - 2° Premio L. 300 del Circolo della Stampa
3° Premio L. 200 del Corriere Padano

I premi verranno assegnati ai vincitori a cura della Direzione del nostro giornale, alla quale solamente spetta ogni decisione.

I concorrenti dovranno designare, servendosi esclusivamente dell'apposito annesso talloncino, il nome dei Rioni o dei Borghi vincitori delle quattro gare:

Palio di San Romano (corsa dei putti)	Palio di San Maurelio (corsa degli asini)
Palio di San Paolo (corsa dei fanti)	Palio di San Giorgio (corsa dei cavalli)

Dovranno pure indicare il numero dei partecipanti a questo Concorso.

Ogni concorrente segnerà il talloncino col proprio nome, cognome ed indirizzo, ben leggibili.

I tre premi verranno rispettivamente assegnati ai tre concorrenti che avranno indicato con la maggior approssimazione i quattro rioni o borghi vincitori delle corse ai Palii ed il numero dei partecipanti al «Concorso Pronostici».

In caso di parità, deciderà il sorteggio.

I talloncini riempiti dovranno pervenire entro la mezzanotte del 7 giugno p. v. al *Corriere Padano*, Concorso Pronostici.

Il premio potrà essere riscosso al nostro giornale il sabato successivo al Palio di San Giorgio, e cioè il 16 giugno.

Corriere Padano — PALIO DI S. GIORGIO — Concorso Pronostici

Palio di S. Romano — Vincitore: Rione o Borgo di

Palio di S. Paolo — Vincitore: Rione o Borgo di

Palio di S. Maurelio — Vincitore: Rione o Borgo di

Palio di S. Giorgio — Vincitore: Rione o Borgo di

I concorrenti saranno nel numero di

Nome e cognome Indirizzo

Indirizzare il talloncino al *Corriere Padano* - Concorso Pronostici - Ferrara, Viale Cavour 33

La Commissione giudicatrice è così composta: Notaio Enzo Leziroli, designato dal Comune; Cav. Renzo Valli, designato dal Circolo della Stampa; Dott. Luigi Greci, segretario di redazione del *Corriere Padano*.